

13344 - 26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

A C R

Composta da

ANDREA GENTILI

- Presidente -

Sent. n. sez. 297/2026

VITTORIO PAZIENZA

UP - 13/02/2026

EMANUELA GAI

- Relatore -

R.G.N. 23501/2025

MASSIMO BATTISTINI

GIOVANNI GIORGIANNI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Milano

Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Bertolini che ha chiesto
l'annullamento con rinvio in punto trattamento sanzionatorio, rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luana Martin

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano, giudicando in sede
di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di cassazione, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Monza, riqualificato il fatto ai sensi degli
artt. 56, 626 comma 1 n. 2 cod.pen., commesso il 15/06/2017, ha rideterminato
la pena inflitta ad [REDACTED] in un mese di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata, a mezzo del
difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173,
comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in
relazione all'art. 88 cod.pen.

La corte territoriale avrebbe escluso il vizio di mente in relazione al fatto di
reato commesso il 15/06/2017, sul rilievo che la perizia psichiatrica disposta in
altro procedimento, e acquisita in atti, aveva riconosciuto l'incapacità di intendere
e volere con riguardo ad un reato commesso nel 2018, e, dunque, in epoca
temporale diversa, non considerando che la valutazione peritale effettuata nel
2023, ricomprendeva anche un altro reato di furto, il cui processo era riunito a

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto,
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

del

quello del 2018, commesso in data 21/07/2017 e, dunque, un mese dopo il fatto per cui è processo.

2.2. Violazione dell'art. 626 cod.proc.pen. Sotto un primo profilo la difesa aveva chiesto l'irrogazione della pena della multa, disattesa senza motivazione. In secondo luogo, con motivazione illogica che non consente di apprezzare l'iter logico giuridico avrebbe indicato la pena base di anni uno e mesi sei di reclusione, ridotta per il rito, ad anni uno di reclusione.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto trattamento sanzionatorio, rigetto nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

Quanto al primo motivo di ricorso deve premettersi che l'onere della prova in tema di imputabilità grava sull'accusa e che «l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo (Sez. 6, n. 30491 del 18/06/2025. S., Rv. 288630 – 01; Sez. 1, n. 11897 del 18/5/2018, P., Rv. 276170).

Va anche rilevato che ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei (Sez. 6, n. 27747 del 15/09/2020, Rv. 279619 – 01) anche se in ragione del fatto che l'accertamento deve essere compiuto in relazione al fatto concreto e al tempo in cui è stato commesso, non può reputarsi vincolante in un diverso procedimento la valutazione compiuta nel diverso procedimento.

In tale quadro si è chiarito che il giudice è chiamato a controllare la coerenza del metodo scientifico utilizzato (si richiamano i principi affermati da Sez. 4, n. 43786 del 17/9/2010, Cozzini, Rv. 248943) e che anche accertamenti peritali compiuti in diverso procedimento, tuttavia riferibili ad epoca corrispondente e a fatti eziologicamente omogenei, possono assumere diretto rilievo, imponendo uno specifico confronto delle conclusioni e delle metodologie.

5. Alla luce di tali premesse, la corte territoriale non si è attenuta ai principi sopra enunciati e non ha correttamente valutato le risultanze probatorie specificamente sottoposte al suo esame nel giudizio di rinvio.

In particolare, la sentenza impugnata ha escluso il vizio di mente in capo alla ricorrente sul rilievo che la perizia psichiatrica, effettuata nel 2023, disposta in altro procedimento per reati di furto, aveva riconosciuto la non imputabilità per vizio di mente con riferimento ad un fatto commesso nel 2018, e, dunque collocato a distanza temporale dal fatto per cui si procede (15/06/2017) e sul rilievo che la

ricorrente per analoghi fatti commessi nel 2017 era stata condannata, omettendo uno specifico confronto con la circostanza, allegata dalla difesa, per cui nell'ambito della valutazione psichiatrica era ricompreso anche un analogo reato di furto, commesso il 21/07/2017, oggetto di procedimento penale riunito a quello per il fatto analogo commesso nel 2018.

La sentenza va sul punto annullata per nuovo esame in punto valutazione dell'imputabilità della ricorrente.

6. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

Va rilevato in primo luogo che vi è contrasto tra motivazione (con calcolo di pena illegale) e dispositivo della sentenza che prevale sulla motivazione. Ma prima ancora la sentenza impugnata, nell'argomentare le ragioni per le quali stima equa la pena - illegale - di anni uno e mesi sei di reclusione, ha omesso di rispondere alla richiesta di applicazione della pena pecuniaria in relazione alla fattispecie di tentato furto ex art. 626 cod.pen. come diversamente qualificato dalla Corte di cassazione che aveva sul punto annullato per la rideterminazione della pena.

7. In conclusione, la sentenza va pertanto annullata co rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

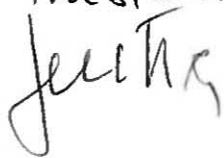
Così è deciso, 13/02/2026

Il Consigliere estensore
EMANUELA GAI

Il Presidente
ANDREA GENTILI



IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

IL PRESIDENTE


Depositata in Cancelleria

Oggi, 13 APR. 2026



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Leana Mancini